



Prot. n. 1995/D

Treviso, 22 maggio 2022

OGGETTO: Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”* - cd dl Aiuti - in vigore il 18 maggio 2022 e Legge 20 maggio 2022 n. 51 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 *“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”*.

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti

Alle Posizioni Organizzative

SEDE

Principali disposizioni di interesse per la Provincia

✓ **Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori (Art. 26 - D. L. 50)**

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezziari che le Regioni devono aggiornare entro il 31 luglio 2022 (aggiornamento infrannuale per il solo 2022), fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta. Tali prezziari rimarranno validi fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Qualora il prezzo non sia stato ancora aggiornato alla data del 31 luglio 2022, le S. A. applicheranno subito un aumento del 20% al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni rispetto ai prezziari regionali al 31 dicembre 2021. I maggiori importi che ne derivano sono riconosciuti al 90% dalla stazione appaltante.

Per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto), la S. A. emette, entro 30 gg, un certificato di pagamento straordinario con l'evidenza dell'acconto per le lavorazioni effettuate e contabilizzate da tale data.

In caso di insufficienza di risorse della S. A. (rilevabili dal QE), sono utilizzabili, quali importi limite complessivi:

- 1,2 miliardi di euro per l'anno 2022 (di cui 200 mln stanziati dal dl 21/2022) e 500 milioni di euro per l'anno 2023 per lavori a valere su risorse PNRR e PNC o affidate a Commissari (fondo ex art. 7 del dl 76/2020);
- 770 milioni di euro per l'anno 2022 (di cui 270 mln stanziati dai dl 17/2022 e 21/2022) e 550 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione agli interventi diversi dai precedenti (fondo ex art. 1 septies del dl 73/2021).



In entrambi i casi, le istanze di accesso ai Fondi vanno presentate entro il 31 agosto 2022, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente ai SAL per interventi annotati dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La nuova norma istituisce presso il MEF, il nuovo “fondo per l’avvio di opere indifferibili”, con dotazione di 1,5 mld per il 2022, 1,7 mld di euro per il 2023, 1,5 mld annui per il 2024 e 2025 nonché 1,3 per il 2026, per compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali relativi agli interventi legati al PNRR, al PNC e ai Commissari Straordinari - avviati successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - da disciplinare con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro il 4 luglio 2022.

Per fronteggiare il caro prezzi vengono quantificati complessivamente 3 miliardi di euro nel 2022, 2,75 miliardi di euro nel 2023, 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 e 1,3 mld di euro per l’anno 2026.

Considerate le nuove disposizioni procedurali la norma, infine, abroga la precedente procedura di compensazione per gli Accordi quadro prevista dall’articolo 29, comma 11 bis, del dl 4/2022 e quella relativa alla compensazione per la variazione dei prezzi per il 2022, di cui all’articolo 25 del dl 17/2022, in quest’ultimo caso salvaguardando solo gli incrementi dei fondi già stanziati per il medesimo anno (c. 9 e 10).

Restano aperti molti dubbi applicativi, dalla piattaforma da utilizzare per le compensazioni 2022, all’utilizzo delle risorse disponibili nel quadro economico, soprattutto se ad avvio cantiere, ai prezzari da applicare per le gare in corso prima del 31 luglio, anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022 n. 25. Su tali aspetti si cercherà di avere chiarimenti dal MIMS anche tramite UPI.

✓ **Revisione Prezzi (Art. 23 - Legge 51)**

L’intervento è volto a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

E’ previsto che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) possa anticipare fino al 50% dell’importo richiesto in relazione alle domande di accesso al Fondo di compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, istituito dal dl 73/2021, per le richieste presentate sia ai sensi dell’articolo 1 septies, comma 7 dello stesso dl 73/2021 che ai sensi dell’articolo 25, comma 8 del dl 17/2022. Tale anticipazione è elargita nel limite complessivo del 50% delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell’attività istruttoria delle istanze proposte.

Ad esito di tali attività il MIMS può disporre la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato a titolo di anticipazione da versare all’entrata del bilancio dello Stato per una eventuale successiva riassegnazione allo stesso fondo. Per contrastare i rincari dei materiali, lo stesso fondo di cui all’articolo 1 septies del dl 73/2021 è incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 2022.

Inoltre, per le medesime finalità, la norma assegna ulteriori 200 milioni di euro al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui al dl 76/2020, destinati fino al 31.12.2026, a



coprire i rincari dei contratti per i lavori delle opere che si avvalgono, in tutto o in parte di risorse PNRR e PNC.

✓ **Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili (Art. 12 - D. L. 50)**

La norma, vista la situazione eccezionale, prevede una semplificazione dell'autorizzazione unica ambientale per gli impianti fossili (a carbone e ad olio), con deroghe di sei mesi in sei mesi, comunque nel rispetto dei valori limite dei piani qualità aria.

✓ **Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico (Art. 35 - D. L. 50)**

La disposizione, per mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, istituisce un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 79 milioni di euro per il 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Valore: fino a 60 euro. Beneficiari: persone fisiche con reddito fino a 35 mila euro.

✓ **Servizi di trasporto pubblico locale (Art. 36 - D. L. 50)**

La disposizione è finalizzata ad estendere, fino al 30 giugno 2022, il mantenimento dei servizi aggiuntivi programmati, concordati in seno ai Tavoli prefettizi, sostenuti da impegni contrattuali e basati, per gli istituti superiori, anche su doppi turni di ingresso e uscita. A tal fine per consentire il mantenimento dei servizi aggiuntivi, dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne costituisce il limite di spesa.

✓ **Incremento contributo straordinario caro energia (Art. 40, comma 3, D. L. 50)**

Il comma 3 incrementa il contributo straordinario già previsto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito nella legge 27 aprile 2022, n. 34. Tale fondo viene incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei Comuni e per 20 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province.

Il riparto viene fatto con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

La Conferenza stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 maggio scorso ha approvato il riparto dei 250 milioni di euro stanziati per le medesime finalità dall'art. 27 del dl 17/2022 - di cui 200 milioni destinati ai Comuni e 50 alle Province e alle Città Metropolitane.

Questo il riparto per le Province del Veneto

ENTE	POPOLAZIONE	CONTRIBUTO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	199.704	€ 316.702
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA	932.629	€ 775.031
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO	230.763	€ 304.317



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO	880.417	€ 778.207
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERONA	927.810	€ 808.319
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	854.962	€ 840.855
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	843.545	€ 929.904

✓ **Contributo Province e Città metropolitane per flessione IPT e RC Auto (Art. 41 - D. L. 50)**

Si prevede un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2024, destinato alle Province e Città Metropolitane che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16 per cento (IPT) e al 10 per cento (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il MEF d'intesa con la Conferenza stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021.

La norma come formulata non risulta soddisfacente e non appare accettabile la previsione delle percentuali indicate.

L'UPI proporrà il riparto tra tutti gli Enti in proporzione alla riduzione del gettito.

✓ **Rettifica degli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione degli enti locali (Art. 37 bis - Legge 51)**

La norma assegna al responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, la competenza a predisporre il provvedimento di rettifica dei documenti contabili allegati al rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2021 - in particolare, quelli concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2)129 - al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione attestante la effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che gli enti locali sono tenuti a presentare al MEF entro il 31 maggio 2022 (art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020).

Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

✓ **Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia (Art. 37 ter - Legge 51)**

La norma stabilisce che le risorse derivanti dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione degli enti locali, nonché quelle derivanti dai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, possono essere utilizzate, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, come riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa per utenze e periodi omologhi nel 2019.



✓ **Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (Art. 7 septies - Legge 51)**

La norma apporta una modifica al Decreto Legislativo n. 207/2021 - che recepisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche - e in particolare all'articolo inerente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici stabilendo che, per l'installazione delle infrastrutture c.d. "passive" quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici, in fase di invio dell'istanza all'ente locale non va presentata la documentazione comprovante il rispetto dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche.

✓ **Disposizioni relative alla sicurezza cibernetica (Art. 29 - Legge 51)**

La norma contiene disposizioni per la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. La norma fa riferimento ai rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, a seguito della crisi in Ucraina.

Prevede la diversificazione dei software in uso (che saranno categorizzati in Circolare dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale) di produzione della Federazione russa per le amministrazioni pubbliche.

SITUAZIONE FINANZIARIA

E' opportuno, per comune conoscenza, condividere i dati sulla finanza provinciale e sulle risorse correnti, con particolare riferimento all'evoluzione della situazione dal 2014 ad oggi.

Con la manovra economica 2021 viene istituito un fondo che finanzia le funzioni fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane, con risorse però del tutto insufficienti per coprire il reale fabbisogno.

Il 30 marzo scorso, in Conferenza Stato - Città Autonomie Locali è stata sancita l'intesa sul riparto delle somme messe a disposizione per l'esercizio delle funzioni fondamentali per gli anni 2022 e seguenti, pari a 80 milioni per il 2022, 100 milioni per il 2023 e 130 per il 2024, a fronte però di uno squilibrio tra capacità fiscali, fabbisogni standard e contributi alla finanza pubblica, attestato per Province e Città Metropolitane per circa 11,16 miliardi di cui 840 milioni per le Province.

Le tabelle che allego, elaborate da UPI Veneto, attestano ancora oggi un significativo saldo negativo per le Province e la Città Metropolitana.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

avv. Carlo Papicavoli

Piano di riparto

Anno 2022

[illegible]

Anno 2023

[illegible]

Anno 2024

[illegible]